



**CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA
DOMICILIARE**

TRA

I sig.ri

- Avv. Roberto Di Gennaro nato a Milano il 05/04/1954, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA, Codice fiscale 01687160901, in virtù delle deliberazioni n. 1056/2015 "Ricognizione competenze Strutture Aziendali" 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente


E

- Giulio Fumagalli Romario, nato a Campiglia Marittima (LI) il 11/11/1964, residente a Monza (MB) in Via Zucchi 21 il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma in qualità di Presidente e Amministratore Delegato dell'Impresa Vivisol Srl, con sede legale in Monza, Via Borgazzi 27, C.F. e nr. d'iscrizione al Registro delle imprese di Monza e Brianza 05903120631, P.Iva. 02422300968 :



PREMESSO CHE

- con deliberazione a contrarre n. 981 del 11/08/2015 si autorizzava l'espletamento di una procedura aperta telematica di rilievo comunitario da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per


l'affidamento del servizio di ossigenoterapia al domicilio;

- con deliberazione n. 1341 del 02/12/2015 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia sono stati approvati gli atti della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 3 comma 38 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo del servizio di ossigenoterapia domiciliare per la Asl n.2 di Olbia esperitarsi regolarmente, dai quali risulta che l'impresa VIVISOL SRL è aggiudicataria dell'appalto;

- le verifiche di legge effettuate ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 163/2006, di cui si è avuto riscontro dagli Enti e Autorità competenti, hanno avuto esito positivo; si conviene di procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva espressa, nell'ipotesi in cui dalle certificazioni ancora mancanti dovessero risultare motivi ostativi alla stipulazione stessa;

- l'Impresa ha depositato la garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, a mezzo polizza fideiussoria n. 7374601 rilasciata da Banca Monte dei Paschi di Siena in data 04/02/2016 agli atti di questa Azienda, per un importo di € 111.075,00 (centoundicimilazero settantacinque/00). L'importo risulta essere ridotto del 50% essendo l'appaltatore in possesso della certificazione del sistema di qualità ex art.40 c.7 del dlgs 163/2006;

- l'Impresa ha depositato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del capitolato speciale d'appalto, la seguente polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto : polizza nr.030356198 rilasciata da Allianz Global Corporate & Specialty SE

- con nota prot. PG/2015/49888 del 03/12/2015 si procedeva alla consegna



anticipata in via d'urgenza dell'appalto con decorrenza 1 gennaio 2016, ai sensi dell'art.11 c.9 del dlgs 163/2006, essendo in scadenza il precedente contratto;

- è in corso di acquisizione agli atti d'ufficio la comunicazione antimafia dalla prefettura di competenza relativamente all'impresa Vivisol Srl, da cui dovrà risultare che non sussistono nei confronti dell'impresa sopraccita provvedimenti o procedimenti di prevenzione in corso né condanne che comportano divieti, sospensioni o decadenza a norma dell'art.67 del dlgs 159/2011, né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, ai sensi degli artt.84,91 dello stesso dlgs 159/2011; anche per tali ragioni il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva espressa.

- l'impresa risulta in regola con il DURC che seppur non materialmente allegato risulta acquisito agli atti d'ufficio;

Nel caso il contratto dovesse essere risolto qualora le verifiche ai sensi della normativa antimafia e ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 163/2006 fossero negative, all'appaltatore saranno pagate esclusivamente le prestazioni rese fino alla data della risoluzione.

Tutto ciò premesso

Rendendosi ora necessario stipulare tra le parti apposito atto contrattuale si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se



non materialmente allegati. L'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, conferma integralmente, pur se non materialmente qui trascritte, tutte le dichiarazioni di scienza, conoscenza ed impegno pre-contrattuale rese in fase di gara, inclusa l'accettazione volontaria, incondizionata degli atti di gara.

Si precisa che la polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, come richiesto ex art. 9 del CSA citata nelle premesse non copre l'intero lasso di tempo temporale per ragioni tecniche, pertanto:

- a) è stata acquisita in atti la nota dell'Impresa con impegno a rinnovare la polizza in periodo di vigenza contrattuale;
- b) il Servizio Provveditorato verificherà che la polizza sia stata rinnovata; il mancato rinnovo costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 2 Volontà

1. L'ASL di Olbia affida all'impresa Vivisol Srl come sopra meglio generalizzata, che accetta, l'appalto per l'affidamento del servizio di ossigenoterapia al domicilio.

Art. 3 Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di ossigenoterapia al domicilio, consistente: nella fornitura dei farmaci e relativi accessori al domicilio degli assistiti della Asl n.2 di Olbia, in modo tale che il paziente somministrato non rimanga mai privo del farmaco e possa assumerlo nel rispetto delle regole tecniche di garanzia; nella fornitura di tutto il materiale di consumo, in quantità illimitate, determinate solo dalle effettive necessità dei pazienti.

L'appalto è concepito come obbligazione di risultato, pertanto, i servizi e le

forniture appaltati dovranno essere svolti e realizzati perfettamente;

l'obbligazione include ogni prestazione necessaria a tale scopo anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta; una più specifica definizione dei risultati attesi e descritto nel CSA.

Per una più attenta analisi delle caratteristiche e delle modalità di attuazione si rimanda al Capitolato speciale d'appalto e all'offerta tecnica presentata dall'impresa, che seppur non materialmente allegati al presente atto costituiscono parte integrante dello stesso e che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.

Per quanto qui non materialmente trascritto si rimanda all'offerta tecnica.

Art.4 Durata

La durata del presente contratto è di tre anni decorrenti dal 01/01/2016, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Art. 5 Valore contrattuale

Il valore annuale contrattuale è stimato in € 740.500,00 per un valore complessivo triennale di € 2.221.500,00 (diconsi euro duemilioniduecentoventunocinquecento/00), netto IVA e inclusi gli oneri di sicurezza da rischi specifici d'impresa pari ad € 7.405,00 annui.

Il prezzo di aggiudicazione, netto Iva, relativo alla consegna per ogni metro cubo di ossigeno liquido è di € 3,85, a sua volta comprensivo del prezzo del farmaco € 2,00, forniture complementari € 0,15, servizio di trasporto € 1,30, altri servizi € 0,40. Il prezzo di aggiudicazione, netto Iva, relativo alla consegna per ogni metro cubo di ossigeno gassoso è di € 5,00, a sua volta comprensivo del prezzo del farmaco € 3,20, forniture complementari € 0,15, servizio di trasporto € 1,40, altri servizi € 0,25.



Il numero dei pazienti e le quantità indicati in atti di gara sono indicativi, e ovviamente varieranno in più o in meno a seconda delle reali necessità, nel rispetto delle previsioni del Codice e del relativo Regolamento, senza che l'impresa aggiudicataria abbia diritto a compensi ulteriori e/o diversi da quelli correlati alle forniture effettivamente eseguite, in base ai prezzi di aggiudicazione

Art. 6 Disciplina del contratto

Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza, dal Capitolato speciale d'appalto, dal Capitolato Generale d'appalto per forniture e servizi dell'Azienda, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dalle norme in tali atti richiamate, dall'offerta accettata. Per tutto quanto non espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con essi compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.

Art.7 Condizioni di esecuzione - gestori dei rapporti con l'appaltatore

L'appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate in corso di esecuzione dell'appalto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al dlgs 81/2008.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima, è dipendente dell'ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.

L'appaltatore si obbliga:



ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Azienda ha individuato quale responsabile dell'esecuzione del contratto il Servizio di Farmacia Territoriale. Al suo Responsabile saranno attribuiti i seguenti compiti e le seguenti responsabilità:

- tenere i rapporti con l'Aggiudicatario e impartire disposizioni in ordine alle variazioni dei servizi, esperite le procedure interne necessarie;
- verificare le prestazioni rese dall'aggiudicatario, sia al fine dell'accertamento del rispetto degli obblighi contrattuali sia allo scopo di procedere alle liquidazioni delle relative fatture.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda il nominativo della persona, fornita di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza, incaricata di rappresentare l'Aggiudicatario stesso nei rapporti con l'Azienda, che dovrà avere piena conoscenza della disciplina contrattuale ed essere munito dei poteri necessari per la migliore e più efficiente gestione del rapporto contrattuale.

La società rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'appaltatore assume l'obbligo di agire in modo che il personale da esso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili (dlgs 196/2003).

La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dell'aggiudicatario in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto.

Art.8 Controlli sulle forniture

In conformità a quanto previsto dall'art.7 del CGA "Norme per la verifica di conformità di forniture e servizi", l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi a campione, anche a distanza di tempo dall'avvenuta consegna, avvalendosi di soggetti terzi, quali, ad esempio l'IBSL (Ingegneria Biomedica Santa Lucia) appaltatore del servizio di manutenzione full risk di apparecchiature elettromedicali e biomedicali, o altri Enti/soggetti terzi con cui quest'Azienda ha stipulato o stipulerà apposite convenzioni; si veda in particolare il comma 5 di detto articolo.

I controlli potranno interessare qualunque prestazione e/o obbligazione dedotta in contratto, incluso ad esempio il sistema dei trasporti delle bombole di ossigeno, al fine di verificare il pieno rispetto della normativa vigente in materia nonché degli obblighi contrattuali.

Si rammenta comunque che l'Azienda ha facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, ogni altro controllo che riterrà opportuno per ogni effetto di legge.

anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro, dei NAS).

Art.9 Pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi delle prestazioni saranno pagati secondo quanto indicato all'art.12 del CGA. Le fatture dovranno essere emesse a carico dell'ASL n° 2 distinte per Distretto. Alla fattura dovranno essere allegate tutte le bolle delle consegne effettuate; in fatturazione dovranno essere indicate, per consegna, le bombole.

Per quanto qui non indicato si rimanda all'art.10 del CSA.

I pagamenti dovranno aver luogo nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla base dei dati forniti dall'appaltatore. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare alla'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Art.10 Subappalto

Il subappalto, in conformità a quanto previsto in sede di gara, è assentibile per i servizi di manutenzione, assistenza tecnica e logistica.

Art.11 Penalità – Cause di risoluzione di diritto del contratto –



Risarcimento Danni

Per quanto attiene le penalità, le cause di risoluzione di diritto del contratto nonché gli eventi che possono comportare obblighi di risarcire danni, si rinvia espressamente a quanto previsto dagli artt.10-11 del capitolato generale d'appalto, che si intende come se integralmente qui trascritto.

Le parti danno atto che alle procedure per l'irrogazione delle penali e per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).

Art.12 Diritto di recesso

L'Azienda ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso in cui venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno, di alcuni o di tutti i servizi/forniture compresi/e nel contratto.

In particolare l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte dal contratto 1) qualora ciò risultasse necessario alla luce della riforma del Servizio Sanitario in itinere; in caso di aggiudicazione della gara centralizzata a livello regionale a condizioni più favorevoli (vedasi anche l'art.1 del Capitolato Speciale di gara).

Art. 13 Registrazione

Le parti contraenti, soggette IVA ai fini dell'art. 4 D.P.R. 633/1972, chiedono la registrazione del presente contratto a termine dell'art. 40 D.P.R. 131/1986 costituendo l'oggetto del contratto stesso un'operazione imponibile agli effetti dell'IVA.

Art. 14 Oneri Contrattuali

L'Appaltatore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (copia, registrazione, bollo).

110 IP s.r.l.
Spazio euor

Art. 15 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania.

L'atto consta di undici pagine intere e quanto fin qui della presente.

Lì 20/06/2016

**PER L'ASL N. 2 OLBIA- IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

(F.to digitalmente) Avv. Roberto Di Gennaro

PER L'IMPRESA

(F.to digitalmente) Avv. Giulio Fumagalli Romario



SI ATTESTA CHE IL PRIMO ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO
E' STATO REGISTRATO A OLIA IL 28/06/2016
AL N° 838 SR.3 ESENTE/ESATTI € 200,00
DUECENTO EURO/00

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Giovanni Martello Pina

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio territoriale
DIREZIONE PROVINCIALE DI OLIA